

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 63148 del registro di Segreteria, proposto da

- (-), nato a -

e

- (-), nato -,

entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.

Mariolina Lucidi, presso il cui studio, sito in Guidonia Montecelio

(RM), alla Via del Passeggio n. 114, sono elettivamente domiciliati,

pec: mariolina.lucidi@pecavvocatitivoli.it;

ricorrenti

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587)

con sede in Roma, Via Ciriaco De Gallo, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati

Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC:

avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it.;

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udito all'udienza del 20 marzo 2025 l'avv. Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della pensione percepita mediante il ricalcolo di tutti gli assegni pensionistici, per il biennio 2023/2024, in applicazione degli indici di perequazione determinati ai sensi della legge n. 388 del 2000 (c.d. meccanismo dei tre scaglioni).

In particolare, gli stessi, entrambi militari collocati in quiescenza, hanno evidenziato come l'applicazione del nuovo meccanismo di calcolo della perequazione automatica, introdotto per il biennio 2023/2024, dalla legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023), risulti pregiudizievole in quanto porterebbe a sostituire, ai tre scaglioni previsti dalla legge n. 388 del 2000, sei fasce di rivalutazione dipendenti dall'importo percepito a titolo pensionistico.

Dopo aver premesso che l'adeguamento automatico delle pensioni alle variazioni degli indici ISTAT costituisce uno strumento volto a tutelare il potere d'acquisto dei trattamenti pensionistici, i ricorrenti hanno sottolineato che, mentre la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio del 2022) aveva sostanzialmente segnato il ritorno al sistema dei tre scaglioni previsto dalla legge n. 388 del 2000, la successiva legge n. 197 del 2022 è nuovamente intervenuta sul sistema di

perequazione, prevedendo un meccanismo a sei fasce che determina un pregiudizio economico significativo per tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a 4 volte quello minimo, con un effetto progressivamente più gravoso per le pensioni di importo più elevato. Tale sistema, pertanto, non sarebbe conforme ad un'applicazione ragionevole, proporzionata ed adeguata del principio di solidarietà, così come costituzionalmente inteso, incidendo in modo sproporzionato ed ingiustificato sul diritto del pensionato alla conservazione del potere d'acquisto del trattamento ricevuto. Per tali ragioni è stato chiesto, previa eventuale rimessione della causa innanzi alla Corte costituzionale, di annullare le note dell'INPS con le quali sono state rigettate le richieste dei ricorrenti di ricalcolo del trattamento pensionistico del biennio 2023/2024 in applicazione degli indici di perequazione previsti dalla legge n. 388 del 2000, e, conseguentemente, di riconoscere il diritto dei ricorrenti al predetto ricalcolo.

L'INPS, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la piena conformità al dettato costituzionale dei commi 309 e 310 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, i quali hanno introdotto norme di graduazione della perequazione analoghe ad altre previste in passato dal legislatore e costantemente dichiarate costituzionalmente legittime dalla Corte costituzionale (sentenze n. 70 del 2015, n. 250 del 2017 e n. 234 del 2020).

In data 6 marzo 2025, i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 110 c.g.c., dichiarando che l'interesse alla

domanda proposta è venuto meno a seguito della sentenza n. 19 del 2025 della Corte costituzionale, avente ad oggetto la legittimità costituzionale dell'attuale sistema di perequazione pensionistico, e hanno chiesto, pertanto, l'estinzione del giudizio.

All'odierna udienza, nessuno è comparso per i ricorrenti, mentre l'avv. Micheli, insistendo nelle difese svolte e riportandosi integralmente al proprio atto, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese dei ricorrenti.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi dell'art. 167, c.1, c.g.c..

DIRITTO

Preliminarmente deve essere rilevato che, ai sensi dell'art. 110 co. 3 c.g.c., la rinuncia agli atti del processo *“produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme”*. Nel caso in giudizio, pertanto, poiché la rinuncia formulata dai ricorrenti non è stata accettata dalla parte resistente, che ha insistito per una pronuncia di merito, chiedendo il rigetto delle domande formulate nel ricorso, non è possibile pronunciare l'estinzione del giudizio, mancando la concorde volontà delle parti in tal senso.

Occorre, pertanto, esaminare nel merito la domanda.

L'art. 1 co. 309 della legge n. 197 del 2022 prevede che, per gli anni 2023 e 2024, i trattamenti pensionistici si rivalutino automaticamente in misura progressivamente decrescente all'aumentare dell'importo dell'assegno pensionistico. In base a tale previsione, pertanto, la

rivalutazione è integrale solo per le pensioni di importo complessivamente pari o inferiore a quattro volte il minimo INPS, mentre per le pensioni di importo superiore è pari ad una percentuale che passa dall'85 per cento, per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo, fino al 32 per cento per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo. La legittimità costituzionale di tale meccanismo, fondato sull'individuazione di sei fasce differenti, è stata oggetto di rimessione alla Corte costituzionale con le ordinanze n. 33 e n. 49 del 2024 di questa Sezione giurisdizionale e con l'ordinanza n. 101 del 2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania.

La Corte costituzionale con sentenza n. 19 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, con riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

In primo luogo, la sentenza ha escluso espressamente che, in caso di abrogazione della disciplina tacciata di illegittimità costituzionale, possa eventualmente trovare applicazione, come invece richiesto dagli odierni ricorrenti, quella dettata dall'art. 69 co. 1 della legge n. 388 del 2000. Infatti, *“la regola generale di raffreddamento della dinamica rivalutativa delle pensioni che il suddetto art. 69, comma 1, aveva introdotto a far data dal 1° gennaio 2001, già più volte derogata dalla legislazione successiva, è stata sostituita, a partire dal 1° gennaio 2022, dal meccanismo limitativo previsto dall'art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019. Quest'ultima, dunque, è l'unica*

disposizione che, già applicata nell'anno 2022, sarebbe chiamata a governare la perequazione dei trattamenti pensionistici per l'anno 2023, nel caso di accoglimento delle questioni sollevate sull'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022” (Corte cost. n. 19/2025).

In secondo luogo, la Corte costituzionale ha evidenziato come il sistema di rivalutazione degli assegni pensionistici introdotto da ultimo risulti sostanzialmente più favorevole rispetto a quelli pregressi, assicurando l'integrale rivalutazione per gli assegni più bassi, incrementando la progressività e riconoscendo comunque la rivalutazione, seppure in misura ridotta, anche ai trattamenti più elevati.

Quanto alle specifiche doglianze in ordine alla legittimità costituzionale della norma, la sentenza sottolinea che *“le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica emergono chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che accompagnano il disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. n. 643)” (Corte cost. n. 19/2025).* In tale complesso quadro la disciplina in esame si inserisce, secondo la Consulta, nel solco di iniziative analoghe che si sono succedute nel tempo e che sono state già riconosciute costituzionalmente legittime, rientrando *“nella piena discrezionalità del legislatore, il quale può «stabilire nel concreto le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adequatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili»*

(sentenza n. 234 del 2020)” (Corte cost. n. 19/2025).

A tal fine la Corte, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale, confermando che *“la misura in esame, per come congegnata, risulta rispettosa dei parametri evocati”*, ha escluso che siano stati violati i principi di ragionevolezza e proporzionalità in quanto *“il meccanismo qui scrutinato non comporta «l’effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati»*, come già rilevato dalla sentenza n. 234 del 2020, in relazione a previsioni legislative di analogo tenore” (Corte cost. n. 19/2025). Nella sentenza, infatti, si ribadisce, come già evidenziato in precedenti pronunce, che il principio di adeguatezza di cui all’art. 38, co. 2, Cost. non comporta necessariamente che l’adeguamento di tutti i trattamenti pensionistici debba avvenire con cadenza annuale, sottolineandosi che *“a maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione”*.

Infine, con particolare riferimento alla conformità della disciplina perequativa con l’art. 53 cost., che non è stata oggetto di specifico esame innanzi alla Corte costituzionale, si richiama il condiviso orientamento che esclude che le limitazioni alla rivalutazione del trattamento pensionistico possano considerarsi un prelievo tributario. In tal senso è stato ribadito che *“non si tratta, infatti, di un prelievo*

inteso come decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico quanto, invece, della modulazione della rivalutazione da riconoscere ai diversi trattamenti pensionistici. Proprio laddove le argomentazioni della Corte escludono la non irragionevolezza della riduzione della perequazione ai sensi degli articoli 36 e 38, esse impongono l'esclusione della natura di prelievo forzoso, trattandosi, invero, della scelta legislativa di determinare il quantum di rivalutazione spettante" (in tal senso Sez. regione Piemonte n. 16/2025 ed in senso analogo n. 18/2025).

La legittimità costituzionale della disciplina applicata dall'INPS per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei due ricorrenti comporta, pertanto, il rigetto integrale del ricorso proposto.

Le spese di lite possono essere compensate fra le parti, stante la novità della questione e la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, che hanno comportato la rimessione della questione alla Corte costituzionale da parte di due diverse sezioni giurisdizionali.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 63148 del registro di Segreteria, proposto da - nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Firenze, 20 marzo 2025.

